



COMUNE DI MONTANARO

PROVINCIA DI TORINO

Settore Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio e Ambiente

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA

articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione
articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
articolo 125, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
articoli 173-177 e 329-338 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Il Sindaco
Avv. Marco Frola

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Clelia Vigorito

Il Responsabile di Settore dell'Area Tecnica
Arch. Walter Dassetto

Montanaro, lì 06/06/2013

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 34 del 29 giugno 2013
Pubblicato all'Albo Pretorio Web dal 05.07.2013 al 20.07.2013
Esecutivo in data 16.07.2013
Ripubblicato all'Albo Pretorio Web dal 17.07.2013 al 01.08.2013
In vigore dal 02.08.2013

INDICE

TITOLO I – TIPOLOGIA, LIMITI E INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 1 Oggetto del Regolamento.	pag. 4
Art. 2 Modalità di esecuzione degli interventi in economia	pag. 4
Art. 3 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi	pag. 5
Art. 4 Notifiche e corrispondenza	pag. 5
Art. 5 Regole e limiti economici agli interventi in economia	pag. 5
Art. 6 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia	pag. 8

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 7 Lavori in economia.	pag. 9
Art. 8 Forniture in economia.	pag.10
Art. 9 Servizi in economia	pag. 12
Art. 10 Pubblicità e Comunicazioni	pag. 15
Art. 11 Interventi misti	pag. 15
Art. 12 Norma di salvaguardia	pag. 15

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 13 Responsabile del Settore e Responsabile del Procedimento	pag. 16
Art. 14 Determinazione a contrattare	pag. 16
Art. 15 Interventi in economia mediante amministrazione diretta	pag. 17
Art. 16 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario	pag. 17
Art. 17 Atti della procedura	pag. 19
Art. 18 Scelta del contraente	pag. 21
Art. 19 Offerta economicamente più vantaggiosa	pag. 21
Art. 20 Modalità dell'affidamento diretto	pag. 21
Art. 21 Modalità di ordinazione e stipula del contratto	pag. 22
Art. 22 Garanzie	pag. 23
Art. 23 Penali	pag. 23
Art. 24 Interventi non contemplati – Perizie Suppletive	pag. 23
Art. 25 Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 23
Art. 26 Mezzi di tutela – iscrizione dei contratti	pag. 24

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 27 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta	pag. 25
Art. 28 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo	pag. 25
Art. 29 Regolare esecuzione	pag. 25
Art. 30 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive	pag. 26
Art. 31 Revisione Prezzi	pag. 26

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 32 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi	pag. 27
Art. 33 Inadempimenti	pag. 27

TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 34 Controllo delle spese	pag. 28
Art. 35 Liquidazione delle spese	pag. 28

TITOLO VII - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 36 Interventi d'urgenza	pag. 29
Art. 37 Lavori di somma urgenza	pag. 29
Art. 38 Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili	pag. 29
Art. 39 Disposizioni speciali per i servizi legali	pag. 30
Art. 40 Definizione di incarico per servizi tecnici	pag. 30
Art. 41 Attività e soggetti interessati per i servizi tecnici	pag. 30
Art. 42 Raggruppamento temporaneo tra professionisti	pag. 32
Art. 43 Limiti di importo e relative procedure	pag. 32
Art. 44 Espletamento della gara ufficiosa	pag. 34
Art. 45 Istruttoria e affidamento dell'incarico	pag. 35
Art. 46 Appalti di servizi tecnici sopra soglia comunitaria	pag. 36
Art. 47 Ulteriori disposizioni	pag. 36

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 Proroghe e rinnovi	pag. 37
Art. 49 Tutela dei dati personali	pag. 37
Art. 50 Norme abrogate	pag. 37
Art. 51 Rinvio dinamico	pag. 37
Art. 52 Verifica e collaudo per i lavori	pag. 37
Art. 53 Normativa di riferimento in materia di trasparenza e corruzione.	pag. 37
Art. 54 Entrata in vigore	pag. 38

TITOLO I
TIPOLOGIA, LIMITI E INDIVIDUAZIONE
DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- A.** Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
- B.** Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
- C.** Nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, il regolamento dà attuazione alle disposizioni del "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito chiamato "Codice dei Contratti" (articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.), nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, di seguito chiamato "Regolamento attuativo" (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., articoli 173-177 per i lavori e articoli 329-338 per i servizi e le forniture).
- D.** Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione ed alle seguenti norme:
- per i lavori: art. 125, comma 5 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e disposizioni contenute nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 05/10/2010 n 207, che attribuiscono a ciascuna stazione appaltante la potestà di individuare le tipologie per le quali è possibile procedere in cottimo;
 - per le forniture e i servizi: art. 125, comma 9 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.
- E.** Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 7, 8 e 9. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la Disciplina dei Contratti in vigore, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e forniture.
- F.** Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.
- G.** Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
- H** L'acquisizione in economia di beni e servizi viene disposta dal Responsabile di Servizio nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione, con il Piano degli Obiettivi o con altri strumenti di Programmazione e Bilancio approvati dall'Ente.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

- 1.** L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
- a) in amministrazione diretta
 - b) per cottimo fiduciario
 - c) con il sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, i servizi e forniture di beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, (anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia) che sia di proprietà o in uso dell'ente, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento o altro tecnico incaricato dipendente dell'ente; sono eseguite altresì in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori, servizi e forniture per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.
4. Il Comune è tenuto ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni – quadro stipulate da CONSIP, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.. Qualora non si ritenga opportuno ricorrere alle convenzioni CONSIP (articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – finanziaria 2007), è comunque obbligatorio l'utilizzo dei parametri di prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle convenzioni stesse.
5. Il Comune, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 3 – PROCEDURE ALTERNATIVE E VINCOLI LEGALI NELLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI

1. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 7 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
2. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

ARTICOLO 4 – NOTIFICHE E CORRISPONDENZA

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Le notifiche e le comunicazioni di cui sopra, possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. E' facoltà del Responsabile del Procedimento richiedere che le comunicazioni del contraente abbiano luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

ARTICOLO 5 – REGOLE E LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

1. Di norma l'effettuazione delle spese avviene come segue:
 - a) per le spese di natura corrente fino a euro **1.500,00** IVA esclusa, i responsabili di settore, provvedono **direttamente per mezzo di apposito buono d'ordine** contenente i requisiti di cui all'art.191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed emesso nel rispetto delle regole dettate dalla stessa norma;
 - b) per le spese correnti superiori a euro **1.500,00** IVA esclusa, e per le spese rientranti nel piano programmato degli investimenti, i responsabili di settore,

provvedono con propria determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art.183 comma 9 e dall'art.184 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

2. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento per l'esecuzione di lavori in economia non può superare l'importo di euro **200.000,00** (dicansi duecentomila/00) IVA esclusa, mentre per i servizi e le forniture in economia non **può superare l'importo di euro 60.000,00.**
3. L'importo di cui al comma 2 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 2 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
5. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 10, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
6. Il limite di importo di cui al comma 2 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi art. 248 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
7. Per i lavori di importo pari o superiori a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.
In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art.38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli artt. 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
8. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purchè motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione.
9. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
10. Per gli operatori stabili in stati e paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'art.47 del Codice dei Contratti.

- 11.** Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali individuare i soggetti da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia.
- 12.** Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- 13.** Per le forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 100 mila euro l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati eventualmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.
In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
- 14.** A suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art.38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli artt. 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
- 15.** Per forniture e servizi di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purchè motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione e della par condicio.
- 16.** I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
- 17.** Per gli operatori stabili in stati e paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'art.47 del Codice dei Contratti.
- 18.** Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia.
- 19.** Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - LIMITI SPECIALI A TALUNE TIPOLOGIE DI LAVORI IN ECONOMIA

- 1.** Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro **25.000,00**, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
- 2.** Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione del limite di euro **200.000,00**.
- 3.** La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale sarà recepita dal Responsabile del Settore competente nei limiti della spesa finanziata, e sarà precisata nella determinazione di aggiudicazione con la redazione del nuovo quadro economico.
- 4.** Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
- 5.** Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Responsabile del Settore competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti di legge, di regolamento e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

TITOLO II INTERVENTI ORDINARI

ARTICOLO 7 - LAVORI IN ECONOMIA

- 1.** Possono essere eseguiti in economia, nei limiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - f) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - g) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
- 2.** Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
 - h) lavori e provviste connessi alla conduzione diretta dei boschi e manutenzione pioppeti.
 - i) manutenzione di orologi pubblici.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 8 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9.

ARTICOLO 8 - FORNITURE IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, rilegature;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - j) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - m) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, accessori per impianti sportivi e segnaletica stradale;
 - n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - q) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;

- r) forniture di genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - s) organizzazione di convegni, congressi, conferenze riunioni, mostre ed altre manifestazioni turistiche e culturali;
 - t) corsi di aggiornamento e perfezionamento del personale;
 - u) noleggio ed acquisto di impianti telefonici, altre forniture di beni occorrenti per lo svolgimento delle attività comunali.
 - v) forniture di materiali ed attrezzature per la sicurezza dei lavoratori;
 - w) forniture di materiali, attrezzature ed utensili necessari alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di riparazione degli edifici (con i relativi impianti, infissi e manufatti) e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta;
 - x) forniture di materiale vario di ferramenta, elettrico, idraulico, edile, per imbiancature, per giardinaggio, conglomerato cementizio, vernici, ferro, ghiaia e pietrisco, materiale vario per officina;
 - y) forniture di attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;
 - z) forniture di attrezzature ed ausili didattici e ricreativi per scuole, centri di aggregazione e simili, centri estivi e servizi scolastici;
 - aa) forniture di attrezzature ed ausili per disabili;
 - bb) forniture di libri ed altri supporti audiovisivi per la biblioteca civica;
 - cc) forniture di attrezzature tecniche, scientifiche, di antincendio e di dispositivi antifurto;
 - dd) forniture di oggetti per l'arredo urbano e per il verde pubblico ed attrezzato;
 - ee) forniture di toponomastica, segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
 - ff) forniture di lapidi, cassette, scale, ornamenti floreali per i cimiteri comunali;
 - gg) forniture relative ad onoranze funebri per cittadini non abbienti;
 - hh) forniture di cassonetti, campane, cestini gettacarte ed altri contenitori per i rifiuti;
 - ii) forniture di materiali ed attrezzature per la protezione civile;
 - jj) forniture per l'esecuzione d'ufficio a carico dei contravventori;
 - kk) spese minute non comprese nelle voci precedenti, di importo non superiore ad euro 500,00.
- 2.** Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D.lgs. 163/2006, possono altresì essere eseguite in economia le seguenti forniture:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto (art. 125, comma 10, lettera a)
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo (art. 125, comma 10, lettera b)
 - c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (art. 125, comma 10, lettera c)
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (art. 125, comma 10, lettera d).
 - e) forniture per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- 3.** Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;

- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, noleggio ed acquisto di fotocopiatrice, attrezzature e materiale d'ufficio;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).
4. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori in economia.

ARTICOLO. 9 - SERVIZI IN ECONOMIA

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, anche individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
 - j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;

- m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- n) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- q) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- r) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- s) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
- u) smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
- v) servizi di gestione e manutenzione e custodia in genere degli edifici (con i relativi impianti e reti tecnologiche, antifurto e antincendio, infissi e manufatti) e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed indotta;
- w) servizi relativi alla pulizia del vestiario e della biancheria;
- x) servizi di progettazione grafica, stampa, litografia, editoria, fotografia, registrazione, ripresa video, riproduzione cartografica, copisteria, rilegatura, archiviazione ottica, trasposizione da supporto magnetico a cartaceo, di traduzione ed interpretariato, postalizzazione, stampa e rendicontazione inclusi quelli relative ad imposte, tasse, sanzioni ed altre entrate comunali;
- y) servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- z) servizi di organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento professionale;
- aa) servizi di rinfresco per inaugurazioni, mostre, convegni, premiazioni, conferenze stampa, ed altre esigenze di rappresentanza;
- bb) servizi di accertamento, liquidazione, riscossione di imposte, tasse, sanzioni ed altre entrate comunali;
- cc) servizi di sponsorizzazione e ricerca sponsor;
- dd) servizi di sgombero neve, interventi antigelo e antincendio, compreso l'acquisto dei materiali e degli utensili necessari;

- ee) servizi di allestimento e manutenzione della toponomastica e della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
 - ff) servizi di assistenza hardware e software;
 - gg) oneri per visite mediche del personale, assistenza ed altri servizi per la sicurezza sul lavoro;
 - hh) servizi di gestione degli scarichi fognari degli edifici comunali;
 - ii) servizi di pulizia di torrenti e rii;
 - jj) di protezione civile;
 - kk) rilascio di documentazioni, copie di fogli catastali e certificazioni in genere;
 - ll) servizi per le manifestazioni turistiche e culturali;
 - mm) spese per pedaggi autostradali e servizi di trasporto per missioni Amministratori e personale;
 - nn) spese per diritti di pubblicità e pubbliche affissioni;
 - oo) imposte e tasse inerenti il possesso degli autoveicoli;
 - pp) spese per la registrazione, trascrizione e voltura dei contratti, visure catastali ed immobiliari, notifica ed esecuzione di atti e provvedimenti;
 - qq) quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni od ai consorzi tra enti locali;
 - rr) incarichi professionali relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del programma triennale dei lavori pubblici, verifiche e consulenze anche statistiche, indagini e studi geologici, documentazione cartografica e fotografica, di cui all'art. 90 del D.lgs.163/2006, di importo inferiore ad euro **30.000,00**;
 - ss) incarichi diversi da quelli del punto precedente e riguardanti servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi topografici; servizi di consulenza scientifica ed artistica; servizi amministrativi, finanziari e tecnici; servizi di sperimentazione tecnica, analisi, servizi archivistici e servizi stampa;
 - tt) servizi per l'esecuzione d'ufficio a carico dei contravventori;
 - uu) servizi non compresi nelle tipologie sopraelencate rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali;
 - vv) spese minute non comprese nelle voci precedenti, di importo non superiore ad euro **300,00**.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

3. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D.lgs. 163/2006, possono essere eseguiti in economia i seguenti servizi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto (art. 125, comma 10, lettera a)
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo (art. 125, comma 10, lettera b)
 - c) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (art. 125, comma 10, lettera c)
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (art. 125, comma 10, lettera d).
4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia.

ART. 10 – PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure per l'affidamento lavori e l'acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art.124 del Codice dei Contratti.

La pubblicazione sul sito internet del Comune avviene nel rispetto delle disposizioni previste nel decreto legislativo n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità ,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. Nel caso di cottimo fiduciario per l'acquisizione di servizi e forniture in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
3. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con attribuzione del Codice Identificativo Gara – CIG – e, ove previsto , deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto – CUP -.Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile, ai sensi della normativa vigente.

ART. 11 - INTERVENTI MISTI

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi del precedente articolo 5, comma 5, lettera b), ed ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 163/2006.
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi del precedente articolo 5, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 5, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

ART. 12 - NORMA DI SALVAGUARDIA

Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

TITOLO III PROCEDIMENTO

ART. 13 - RESPONSABILE DEL SETTORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'amministrazione opera a mezzo del Responsabile del Settore interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Responsabile del settore può avvalersi di un Responsabile del Procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del settore.
4. Il Responsabile del Settore garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
5. Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti di cui all'art.10 e deve avere i requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo del D.Lgs. 163/2006.
6. Al Responsabile di Procedimento sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, tutte le fasi propedeutiche all'intervento e la verifica della regolarità della prestazione.
7. L'atto finale consistente nella determina di acquisto e/o affidamento, nella sottoscrizione del contratto e la successiva liquidazione restano invece di competenza del Responsabile di Settore.
8. Per l'acquisizione degli interventi in economia, il Responsabile del Procedimento si avvale, ove siano disponibili, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti, ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.
9. A norma dell'art. 26 della legge n. 488 del 23.12.1999 e s.m.i. nel caso di beni e servizi per i quali siano attive convenzioni CONSIP, ove il responsabile del procedimento ritenga di non farvi ricorso, dovrà comunque utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, così come previsto all'art.1, comma 2, del presente Regolamento.
10. Per i lavori in economia il Responsabile del Procedimento stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei Contratti e del Regolamento attuativo; egli determina i casi in cui si possa procedere con semplice perizia estimativa.
11. Il Responsabile del settore è altresì incaricato della vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto per i servizi e le forniture ai sensi dell'art. 272 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.

ART. 14 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario attraverso la determinazione a contrattare.
2. L'atto indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte del Comune dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 15 - INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 12, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 12, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

ART. 16 - INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 12 attiva l'affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 richiedendo almeno cinque preventivi, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, ad operatori economici individuati sulla base di elenchi costituenti l'albo fornitori oppure tramite ricerche di mercato. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto, redatto esclusivamente in forma esecutiva oppure da semplice perizia di stima contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico.
2. La lettera di invito, **per i servizi e forniture**, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti e del regolamento;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - m) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

La lettera di invito, **per i lavori**, di norma, contiene:

- a) l'oggetto dei lavori da eseguire;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;

- g) il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli o patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
- In ogni caso l'atto di cottimo deve indicare:
- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 11 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
 4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore, nei seguenti casi (a meno che il Responsabile ritenga discrezionalmente opportuno acquisire anche in forma semplificata, più preventivi di spesa in modo da verificare i requisiti qualitativi e quantitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi):
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale;
 - b) quando si tratti di prorogare il contratto, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo inferiore a euro **30.000,00**;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
 - d) nel caso di lavori, quando l'importo della spesa sia inferiore a euro **30.000,00**;
 - e) nel caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa sia inferiore a euro **30.000,00**.
 5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale.
 6. Per le lettere d) - e) l'affidamento avviene a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.
 7. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

ART. 17 - ATTI DELLA PROCEDURA

1. La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.

L'indagine di mercato viene pubblicata sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, è diretta a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia.

E' facoltà del Responsabile del Procedimento provvedere altresì ad ulteriori forme di divulgazione dell'avviso di cui al precedente comma (quali a titolo esemplificativo: pubblicazione sul sito web istituzionale o su altri siti, trasmissione ad albi ed associazioni di categoria).

Una volta esperita l'indagine di mercato si attuerà gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate sulla lettera invito.

La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario prescritti nella singola procedura, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti, procedendo successivamente alla verifica dei documenti, nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento, ogni qualvolta ciò risulti opportuno a discrezione del Responsabile del Procedimento.

L'invito alla gara informale viene trasmesso alle ditte per raccomandata con R.R. o con P.E.C. o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione; l'invito deve essere inviato di regola almeno **10 giorni** prima del termine di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere presentata in busta chiusa, entro il termine indicato sulla lettera invito, secondo modalità idonee ad assicurare par condicio.

Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte dal Responsabile del Settore, alla presenza di due testimoni.

Relativamente alle procedure di cottimo in esame non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dal combinato disposto degli artt. 86 e 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006; tuttavia a norma dell'art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, realizzandosi una gara meramente informale. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile del Procedimento può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni, e qualora queste non siano ritenute valide, può rigettare l'offerta e aggiudicare al secondo miglior offerente.

L'aggiudicazione contenente l'impegno di spesa avviene con determina del Responsabile del Settore competente, previo accertamento della regolarità della procedura adottata e nel rispetto della normativa antimafia.

Le procedure di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione come previsto dagli articoli 122 e 124 del Codice dei Contratti.

Nel caso di cottimo fiduciario per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con attribuzione del Codice Identificativo Gara – CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli Investimenti Pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

Le offerte pervenute sono raccolte agli atti della relativa pratica.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 12 predispone un foglio patti e condizioni o un

capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. L'affidamento degli interventi per i quali è richiesta l'effettuazione di una indagine di mercato avviene di norma mediante apposita lettera di invito, effettuata con lettera, telegramma, fax o posta elettronica, contenente:
 - a) le indicazioni relative alle modalità di redazione dell'offerta o del preventivo richiesto, il termine di presentazione e le modalità di scelta del contraente;
 - b) l'oggetto della prestazione ed in particolare nel caso di lavori, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - c) le caratteristiche tecniche e le qualità della prestazione oggetto del contratto;
 - d) i prezzi (nel caso di lavori i prezzi unitari) dei lavori e delle somministrazioni a misura e l'importo di quelli/e a corpo;
 - e) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - f) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - g) le modalità di pagamento;
 - h) le penalità in caso di ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, ed in ogni caso il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario, e di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altre imprese a spese dell'affidatario;
 - i) le garanzie;
 - j) la richiesta della dichiarazione dell'impresa di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, assoggettandosi a proprie cura e spesa, e sotto la propria responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quelle relative all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro; nel caso di lavori l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.
4. L'offerta segreta è sempre prescritta nel caso di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a euro **10.000,00**, nonché a discrezione del Responsabile del Settore quando lo suggeriscano ragioni di opportunità o convenienza.
5. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
6. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

ARTICOLO 18 - SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Settore che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza, ed è reso pubblico.

ARTICOLO 19 - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

1. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti. I criteri di valutazioni saranno determinati in sede di redazione del bando di gara.
2. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione – registrazione ambientale), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica. E' ammessa la possibilità di orientare la scelta di beni e servizi secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.
4. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

ARTICOLO 20 – MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Quando è consentito l'affidamento diretto, il Responsabile del Settore può procedere ad affidare l'intervento direttamente all'imprenditore individuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Il Responsabile del Settore può comunque affidare tali interventi, per ragioni di opportunità, mediante indagine di mercato con le modalità previste dal presente Regolamento.
2. In tal caso il Responsabile del Procedimento deve attestare la congruità del prezzo e delle altre condizioni contrattuali previste per la realizzazione dell'intervento. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato.
3. Il Responsabile del Procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;
4. L'esecuzione di lavori, servizi e forniture è disposta con determina del Responsabile del Settore, la quale, oltre ad approvare il preventivo di spesa, deve specificare -

tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il Responsabile Unico del Procedimento nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

ART. 21 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento dell'intervento deve essere comunicato per iscritto all'impresa affidataria unitamente agli estremi del provvedimento di impegno a norma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
2. La stipulazione del contratto può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata autenticata nel caso di intervento di valore pari o superiore ad euro **10.000,00** IVA esclusa, avente i contenuti di cui al successivo comma 3; la scelta fra la forma pubblica e la scrittura privata autenticata è effettuata dal Responsabile del Settore in rapporto alla natura, all'importo e ad ogni altra caratteristica del rapporto o del contraente in funzione esclusivamente della tutela dei diritti dell'Amministrazione comunale;
 - b) mediante scambio di lettere commerciali o scrittura privata non autenticata oppure per mezzo di obbligazione stessa in calce al foglio patti e condizioni o alla determina di affidamento per i contratti di importo inferiore a euro **10.000,00** IVA esclusa, nel caso in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale;
3. Il contratto di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) deve indicare:
 - a) l'oggetto della prestazione ed in particolare nel caso di lavori, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) le caratteristiche tecniche e le qualità della prestazione oggetto del contratto;
 - c) i prezzi (nel caso di lavori i prezzi unitari) per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli/e a corpo;
 - d) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - e) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le penalità in caso di ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, ed in ogni caso il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario, e di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altre imprese a spese dell'affidatario;
 - h) le garanzie;
 - i) l'obbligo dell'affidatario di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, assoggettandosi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quelle relative all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro; nel caso di lavori l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

ART. 22 - GARANZIE

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi con l'esecuzione delle prestazioni di importo pari o superiore ad euro **30.000,00** IVA esclusa, l'Amministrazione richiede la presentazione di una garanzia da prestare mediante **fideiussione bancaria o assicurativa**.
2. La garanzia fideiussoria dovrà:
 - a) essere stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dell'intervento, salvo diversa e motivata quantificazione;
 - b) avere validità almeno pari alla durata del contratto;

- c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Responsabile del Servizio;
- d) possedere gli altri requisiti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 23 - PENALI

1. In caso di ritardi e/o per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, imputabili all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite con l'atto di affidamento.
2. In siffatto caso il Responsabile del Settore, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ART. 24- INTERVENTI NON CONTEMPLATI – PERIZIE SUPPLETIVE

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, ovvero che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile del Settore, con le stesse modalità di cui all'art. 13, previa acquisizione delle risorse necessarie a finanziare la maggiore spesa occorrente, nel rispetto dei limiti complessivi di importo previsti per gli interventi in economia.
2. In nessun caso la spesa complessiva potrà quindi superare quella debitamente autorizzata, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia suppletiva approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento, con l'osservanza delle limitazioni previste dalla legge.
3. Quando nel corso dell'esecuzione degli interventi risulti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti per interventi consimili, oppure ricavandoli da nuove analisi.
4. Tali nuovi prezzi sono approvati, con apposita determinazione, dal Responsabile del Settore.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le forniture di beni e servizi.

ART. 25 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito d'ufficio, nei seguenti casi:
 - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
 - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti)
 - c) per la stipula del contratto;
 - d) per il pagamento delle prestazioni relative a lavori, servizi e forniture;
 - e) la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
2. Per i contratti di forniture e servizi fino a euro **20.000,00** stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p)

(assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. L'Ente è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

3. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).
4. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:
 - utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
 - inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
 - comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
 - comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente).

ARTICOLO 26 - MEZZI DI TUTELA – ISCRIZIONE DEI CONTRATTI

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

ARTICOLO 27 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 12, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

ARTICOL 28 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI PER COTTIMO

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 12, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto.
 - b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. Il pagamento del corrispettivo è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e fiscale

ARTICOLO 29 - REGOLARE ESECUZIONE

1. In caso di lavori di importo inferiore a euro **30.000,00** il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal direttore dei lavori e controfirmato dal Responsabile Unico del Procedimento. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettabile a controllo, al fine di accertare se i lavori e la somma che formano oggetto di fattura corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 30 – LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE

1. Per quanto non disposto dal Regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

ARTICOLO 31 - REVISIONE PREZZI

Si applicano le disposizioni normative contenute nel D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e nel D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per i lavori, forniture e servizi in economia.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

ARTICOLO 32 - ORDINAZIONE E LIQUIDAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

1. Le forniture e i servizi sono richiesti dal Responsabile di cui all'art.12 mediante ordine scritto.

L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
- 2.** Il responsabile di cui all'articolo 12, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
- a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
- 3.** La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
- 4.** Per importi inferiori a euro **30.000,00** non è necessario il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto. Detto documento rimane depositato presso il Servizio Finanziario.

ARTICOLO 33 - INADEMPIMENTI

- 1.** Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VI

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

ARTICOLO 34 – CONTROLLO DELLE SPESE.

- 1.** Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e prestazioni in economia dovranno essere trasmesse al Responsabile del Settore interessato, il quale controllerà sotto la sua personale responsabilità la regolarità delle fatture e note di spesa stesse in relazione alle ordinazioni, alla natura e qualità delle merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti, nonché se i lavori e le prestazioni siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte e attesterà che il credito del terzo è diventato liquido ed esigibile per intervenuta acquisizione da parte dell'Ente dell'utilità o beni richiesti nella quantità e qualità prefissate all'interno delle somme a suo tempo impegnate, con richiamo al numero ed alla data dell'impegno stesso.

ARTICOLO 35 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE.

- 1.** Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e prestazioni eseguite in economia, munite del visto di regolarità, e corredate del buono di ordinazione nel caso del precedente art. 5 comma 1 lett. a), sono liquidate dal Responsabile del Settore interessato ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità.
- 2.** I rendiconti, in generale, dovranno essere corredate dai seguenti documenti giustificativi:
 - a) buoni di ordinazione (art. 5 comma 1 lett. a) del presente Regolamento;
 - b) fatture o note di spesa, debitamente vistate ovvero munite dell'attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente art. 28.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

ARTICOLO 36 - INTERVENTI D'URGENZA

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 12 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

ARTICOLO 37 - LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 36, la immediata esecuzione dei lavori, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163 del D.P.R. n 207/2010.
4. Ai sensi dell'articolo 191, comma 3 del TUEL del 18/008/2000 n.267 per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera - 109 -), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

ARTICOLO 38 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 7 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare nel caso di imprenditori agricoli singoli o associati l'importo di euro **20.000,00**.

ARTICOLO 39 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro **30.000,00** attingendo preferibilmente dall'albo dei professionisti. La disciplina dell'albo dei professionisti sarà regolamentata all'interno dello stesso avviso di istituzione dell'albo. Per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico - amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

ARTICOLO 40 – DEFINIZIONE DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI

1. Si ha contratto di incarico professionale quando un soggetto singolo o associato professionalmente o in altra forma giuridicamente ammessa, assume l'obbligo di compiere una prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a fronte di un corrispettivo con assunzione di responsabilità professionale personale.
2. Anche nel caso in cui l'incarico venga assunto da una società, o da un Raggruppamento temporaneo comprendente una o più società, deve essere reso noto il nominativo delle persone fisiche che svolgeranno materialmente ed effettivamente la prestazione, iscritti all'Albo del proprio Ordine o Collegio, nei casi in cui ciò è stabilito dalla Legge, i quali provvederanno all'apposizione della firma e del timbro per la produzione di atti ascrivibili responsabilmente all'incaricato.

ARTICOLO 41 – ATTIVITÀ E SOGGETTI INTERESSATI PER I SERVIZI TECNICI

1. Le norme del presente titolo fanno riferimento alle attività di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed al "Regolamento Generale dei LL.PP.": servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché tutte le attività tecnico-amministrative o di consulenza connesse alla progettazione e direzione lavori.
2. Le tipologie di soggetti incaricabili sono le seguenti:
 - a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939 n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
 - b) società di professionisti;
 - c) società di ingegneria;
 - d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibili;

- e) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D.Lgs. 163/2006. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 163/2006; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.
- 3. Si intendono per:**
- a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme di società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
 - b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
- 4.** Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
- 5.** Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
- 6.** Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

ARTICOLO 42 – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI

1. In caso di Raggruppamenti temporanei formalmente costituiti, deve essere prodotto contestualmente all'offerta atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, che deve contenere espressamente le indicazioni di cui all'art. 37, comma 15 del D.Lgs. 163/2006.
2. Ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, è ammessa la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; in tal caso, le dichiarazioni finalizzate all'ammissibilità alla gara, nonché le varie componenti dell'offerta devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il Raggruppamento: in particolare, deve risultare perfettamente esplicita la condizione di ciascun componente in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità. E' obbligatoria l'indicazione dei soggetti che, in caso di aggiudicazione, costituiranno il Raggruppamento, con specificazione del soggetto individuato come capogruppo e con la dichiarazione di impegno a conformarsi alla disciplina prevista dal richiamato art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.
3. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento temporaneo ancora da costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, pena esclusione dalla gara o decadenza dall'aggiudicazione.
4. L'offerta congiunta comporta, in caso di Raggruppamento di tipo orizzontale, la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutti i soggetti raggruppati, mentre nell'ipotesi di Raggruppamento di tipo verticale, la responsabilità degli assuntori delle prestazioni scorporabili è limitata all'esecuzione dei servizi di rispettiva competenza.
5. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un Raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e in Raggruppamento temporaneo. Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti coinvolti.
6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

ARTICOLO 43 - LIMITI DI IMPORTO E RELATIVE PROCEDURE

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.)
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Gli incarichi professionali la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, o per altre prestazioni tecniche di cui alle lettere a) b) c) e d), si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità, nelle seguenti fasce di importo:

– fascia 1 = inferiore a euro 30.000,00

– fascia 2 = pari o superiore a euro 30.000,00 e inferiore ad euro 50.000,00

– fascia 3 = pari o superiore a euro 50.000,00

2. Per la fascia 1, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo del Codice, per i servizi tecnici, di importo inferiore a euro **30.000,00** l'affidamento degli incarichi avviene, di norma, facendo ricorso ad un elenco di professionisti dal quale selezionare, preferibilmente con criterio rotativo, l'affidatario diretto. In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione, viene negoziato fra il Responsabile del Procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.

3. Per la fascia 2, l'affidamento degli incarichi avviene facendo ricorso all'albo fornitori contenente un elenco di professionisti dal quale selezionare con criterio rotativo almeno cinque soggetti da invitare alla gara ufficiosa.

L'elenco sarà costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici. L'elenco sarà formato da Professionisti, che abbiano prodotto domanda, idonei per il conferimento di incarichi per cui hanno fatto richiesta.

L'inserimento nell'elenco avverrà con provvedimento dirigenziale ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda prodotta.

I requisiti, eventuali altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno una graduatoria di merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni richieste e costituiranno condizioni di ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali ai sensi dell'art. 91, comma 2, e dell'art. 125 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Pertanto con l'avviso per la costituzione dell'albo non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, di gara di appalto o di procedura negoziata, non si costituiscono graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, neppure con riferimento all'ampiezza, alla frequenza o al numero di incarichi già svolti o all'esperienza maturata.

L'avviso per la formazione dell'elenco va pubblicato all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune e con gli stessi mezzi viene reso noto l'elenco dei soggetti iscritti.

Ai soggetti la cui domanda non è accolta viene data apposita comunicazione insieme ai motivi che hanno impedito l'iscrizione in elenco.

L'inserimento nell'elenco è condizione necessaria per l'affidamento di incarichi professionali. Tuttavia, l'Amministrazione si riserva di procedere ad apposita selezione, aperta a soggetti non inseriti in elenco, qualora si renda opportuno valutare altre manifestazioni di interesse rispetto ad esigenze peculiari e specifiche.

Le Associazioni Temporanee, subordinatamente alla dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento, potranno partecipare alle procedure di affidamento sia se già ammesse all'elenco di cui al presente avviso, sia se non iscritte, a condizione che il professionista capogruppo sia inserito nell'elenco stesso.

Per ciò che concerne le modalità di affidamento degli incarichi, l'elenco viene utilizzato da parte del responsabile del procedimento per la formulazione di proposte concernenti incarichi inerenti le attività elencate nell'avviso di istituzione dell'Albo, come segue:

– per incarichi di progettazione e/o attività connesse ecc. di importo pari o superiore a euro **30.000,00** si dovrà richiedere ad almeno 5 professionisti, scelti a rotazione

dall'elenco, tenuto conto della tipologia dell'incarico, la presentazione di un'offerta e l'invio di eventuali integrazioni e/o maggiori e dettagliate informazioni sul curriculum già in atti.

L'invito a presentare offerta dovrà contenere i criteri ed i parametri di valutazione che saranno utilizzati per la scelta del professionista da incaricare (principio di parità di trattamento e trasparenza).

I criteri di valutazione ed il relativo peso sarà individuato di volta in volta, a seconda della tipologia dell'incarico, nell'invito a presentare offerta. In particolare la presentazione di elementi di valutazione qualitativa sarà richiesta per gli incarichi la cui componente di discrezionalità professionale risulti più rilevante.

Ai suddetti criteri di valutazione è possibile derogare nei casi in cui specifiche esigenze tecnico operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie e opportune scelte diverse, da motivarsi adeguatamente, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione.

L'affidamento avviene a norma dell'art. 91, c.2 del DLgs. 163/2006 secondo la procedura della gara ufficiosa ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento ovvero prequalificati sulla base della pubblicazione di un apposito avviso di selezione laddove nell'elenco non vi siano professionisti ritenuti idonei all'espletamento dell'incarico.

Il professionista affidatario di un incarico compreso nella fascia 2 non può di regola essere affidatario di un altro incarico della medesima fascia nello stesso esercizio finanziario.

4. Per la fascia 3, per importi pari o superiori a euro **50.000,00** l'affidamento di incarichi avviene mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del D.Lgs. 163/2006.
5. In tutti i casi di affidamento, a prescindere dalla metodologia di selezione, dovrà essere acquisita, preliminarmente al perfezionamento del contratto di incarico e comunque prima della liquidazione del corrispettivo, la documentazione comprovante la posizione di regolarità contributiva del soggetto affidatario..
6. L'avvenuto affidamento dell'incarico è soggetto alla pubblicazione sul sito Internet del Comune per la durata di **10** (dieci) giorni .

ARTICOLO 44 - ESPLETAMENTO DELLA GARA UFFICIOSA

1. La gara ufficiosa per l'affidamento degli incarichi compresi nella fascia 2 di cui all'art. 43 ha luogo mediante invito ad almeno cinque soggetti ritenuti idonei e compresi, di regola, nell'elenco. Qualora l'elenco non comprenda il numero minimo di professionisti ritenuti idonei dal responsabile del procedimento, in relazione alla complessità e specificità dell'incarico, è possibile procedere alla pubblicazione di apposito avviso.
2. L'avviso pubblico contiene i seguenti elementi:
3. Oggetto dell'incarico - Requisiti richiesti - Importo presunto dell'opera e/o dell'incarico - Tempi di esecuzione e altre indicazioni relative alla prestazione - Termine per la presentazione della candidatura; si può stabilire nell'avviso che tale termine ha carattere ordinatorio e che saranno prese in considerazione anche candidature pervenute successivamente e, comunque, prima della data di avvio dell'esame delle stesse - E' considerata pubblicità adeguata da assegnare all'avviso la seguente pubblicità minima: per importi fino a euro **50.000,00** = Albo Pretorio e sito comunale Internet; per importi superiori a euro **50.000,00** = Albo Pretorio, sito comunale Internet, un quotidiano a diffusione locale
4. E' ammesso il ricorso all'avviso plurimo, riguardante incarichi diversi.
5. Il Responsabile del Settore, qualora si proceda mediante avviso per la singola gara ufficiosa, provvede a fissare i requisiti richiesti nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il tempo minimo da riconoscere per la presentazione delle candidature dalla data di pubblicazione dell'avviso è così

determinato:

- con richiesta di *curriculum* specifico = 19 giorni;
 - con richiesta di *curriculum* completo di documentazione dimostrativa del merito tecnico = 26 giorni;
 - con richiesta di *curriculum* generale = 12 giorni.
6. Sono fatti salvi casi d'urgenza certificati dal Responsabile Unico del Procedimento e riconosciuti dal Responsabile competente, per i quali i termini di cui ai precedenti punti possono essere ridotti fino alla metà.
 7. La pubblicazione dell'avviso è preceduta da determinazione a contrattare contenente il richiamo all'eventuale indirizzo della Giunta, l'oggetto e le caratteristiche principali dell'incarico, l'approvazione dello schema di convenzione d'incarico, l'approvazione della relativa spesa.
 8. Il Responsabile, per ragioni di snellezza operativa o di urgenza, può adottare un unico provvedimento finale.
 9. L'affidamento dell'incarico potrà avvenire:
 - mediante valutazione effettuata solo sulla base dell'esperienza specifica posseduta, risultante da *curriculum* specifico, con la fissazione nell'avviso del numero massimo di interventi affini, ritenuti significativi dal concorrente per l'incarico da espletare, eventualmente corredati da documentazione descrittiva, grafica, fotografica;
 - sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di una serie di altri elementi oltre al *curriculum* specifico, fra cui, l'elemento prezzo, e/o il tempo di esecuzione dell'incarico e/o la relazione tecnico-metodologica sulle modalità di espletamento dell'incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nell'avviso pubblico.
 10. In caso di assenza di candidature in risposta all'avviso pubblico, ovvero di professionisti idonei iscritti nell'elenco, il Responsabile competente può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile, da incaricare in via diretta.

ARTICOLO 45 – ISTRUTTORIA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

1. L'istruttoria per il conferimento degli incarichi di valore da euro **30.000,00** a euro **50.000,00** (nel caso di scelta del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa) è effettuata mediante Commissione designata dal Responsabile del Settore, presieduto dallo stesso o da suo delegato e formato da altri due componenti con adeguata professionalità, tra cui il Responsabile del Procedimento, se soggetto diverso dal Presidente.
2. Con l'istruttoria si procede alla comparazione della qualità dell'esperienza e della capacità professionale desumibile dalle candidature pervenute; l'istruttoria potrà anche tenere conto dell'esito di altre prestazioni del candidato, soddisfacenti o negative, precedentemente prestate per l'Ente o cui l'Ente sia a conoscenza.
3. Le operazioni della Commissione si svolgono tenuto conto delle disposizioni del Regolamento dei Contratti in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto applicabili; in particolare, le operazioni della Commissione attinenti all'esame degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta sono effettuate in sedute riservate, mentre la cognizione degli elementi di natura quantitativa (prezzo o riduzione del tempo di esecuzione), quando richiesti, avviene dopo "certificazione" delle risultanze parziali, oppure in seduta aperta ai concorrenti.
4. Il Responsabile di Settore competente procede all'affidamento dell'incarico con propria determinazione, contenente il nominativo prescelto e la motivazione della scelta con riferimento ai lavori istruttori svolti. Tale Responsabile avrà attivato il procedimento e provveduto alla definizione dello schema di contratto di incarico.

ARTICOLO 46 – APPALTI DI SERVIZI TECNICI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

1. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'urbanistica e alla paesaggistica, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, non ricadenti nella disciplina degli artt. 90 e successivi del D.Lgs. 163/2006 avviene attraverso procedura aperta o procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene sulla base degli elementi di valutazione con relativi pesi, stabiliti nel bando dal Responsabile della relativa procedura concorsuale.
3. Per la valutazione degli elementi attinenti all'approccio metodologico, al merito tecnico e all'eventuale *curriculum*, il bando di gara preciserà le modalità operative, con facoltà di ricorso alla metodologia del confronto a coppie.
4. Il bando di gara preciserà, inoltre, la formula applicabile per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ARTICOLO 47 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono al netto di IVA e, se dovuti, di CNPAIA o altri oneri previdenziali e fiscali.
2. L'importo di riferimento per la determinazione della soglia comunitaria è il controvalore in euro di **200.000** DSP ed è adeguato periodicamente dall'U.E.
3. Gli importi, quantificati sulla base di termini percentuali, per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, concorrono a determinare l'importo complessivo della prestazione in affidamento, posto a base di gara. Ai fini della determinazione della fascia di importo in cui si colloca lo specifico servizio e della conseguente procedura di affidamento, vengono computati i prevedibili importi relativi ad eventuali rinnovi od estensioni di incarico, la cui possibilità di conferimento deve risultare formalmente esplicitata nell'avviso o bando di gara, o, in caso di affidamento diretto, nel contratto d'incarico.
4. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico, deve essere acquisito all'interno della pratica il *curriculum* (o stralcio di esso, per le parti maggiormente significative e pertinenti) del soggetto individuato per l'espletamento dell'incarico o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante l'adeguata capacità di professionista.
5. In ogni caso, va acquisita dichiarazione da parte dell'affidatario dell'incarico, anche inserita nel corpo della convenzione contrattuale, con cui si dia atto dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico.
6. L'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari (art. 2 legge 248/2006) si applica agli affidamenti di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.Lgs.n.163/2006 (vedasi determina n. 4 del 2007 del 29/03/2007 dell'Autorità LL.PP.). Il ribasso riguarda l'intero importo della prestazione (onorario + spese).

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO. 48 – PROROGHE E RINNOVI

1. E' sempre vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal presente regolamento.
2. Il rinnovo espresso è invece consentito laddove la facoltà di rinnovare il contratto sia stata prevista nell'indagine di mercato e le procedure di affidamento abbiano tenuto conto dell'eventuale maggiore durata del rapporto e quindi del relativo importo contrattuale, ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al precedente art. 5.
3. Il rinnovo espresso è inoltre consentito quando sarebbe comunque ammesso l'affidamento diretto dell'intervento a norma del precedente art. 5.
4. Il rinnovo contrattuale deve avvenire alle medesime condizioni contrattuali del precedente rapporto oppure a condizioni migliorative per l'Amministrazione comunale.
5. La proroga non costituisce invece rinnovo contrattuale, ma semplice spostamento in avanti del termine di durata di un contratto ed è consentita anche in deroga alle condizioni dei precedenti commi nelle more delle procedure di affidamento dell'intervento o quando ricorrano altre speciali circostanze, quali a titolo esemplificativo, la necessità di riorganizzare un servizio, l'entrata a regime di nuovi modelli gestionali o di nuove discipline normative.

ARTICOLO 49 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

ARTICOLO 50 - NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ARTICOLO 51 - RINVIO DINAMICO.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO. 52 - VERIFICA E COLLAUDO PER I LAVORI

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro **30.000,00** il Certificato di Regolare Esecuzione può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il Certificato di Regolare Esecuzione è eseguito dal Responsabile di cui all'articolo 12.

ARTICOLO. 53– NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA E CORRUZIONE

Il presente Regolamento si ispira al rispetto delle normative di seguito elencate:

- o Legge n. 190 del 6-11-2012: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- o D.Lgs. n. 33 del 14-3-2013: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- o Legge n. 213 del 7-12-2012: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.

ARTICOLO. 54– ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione ed è pubblicato sul sito internet dell'Ente.